



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. n. 555  
Spedito il 7.4.2004  
Parere generale n. 100

Al Sig. Ministro  
S E D E

OGGETTO: Anagrafe degli Studenti e dei Laureati.

Adunanza del 7.4.2004

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota n. 36 del 5.3.2004 della Direzione Generale per lo studente ed il diritto allo studio con la quale è stata trasmessa la bozza di decreto relativa all'Anagrafe degli Studenti e dei Laureati;  
Vista l'integrazione alla nota sopracitata, concernente il testo "Outline structure for the diploma supplement" elaborato dalla Commissione Europea e dall'UNESCO, pervenuta in data 25.03.2004;  
Visti la Legge 15.5.1997 n. 127 ed il D.M. 3.11.1999 n. 509;  
Visto il D.M. 30.05.2001;  
Vista la Legge 11.07.2003, n. 170 ed in particolare l'art. 1 bis, comma 1;  
Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE GENERALE:

Il CUN, presa visione della bozza di decreto trasmessa con nota n. 36 del 5.3.2004 dalla Direzione Generale per lo studente ed il diritto allo studio, rileva che la raccolta di dati in essa prevista risponde ad una evidente necessità ai fini di un'efficace programmazione che faccia riferimento a dati attendibili.

Va tuttavia valutata la corrispondenza fra i risultati che è possibile attendersi da questi rilevamenti ed i loro costi, tenendo ben presente che già ora il sistema universitario è oggetto di una peraltro giusta attenzione assolutamente superiore a quella rivolta agli altri servizi pubblici, per i quali non è – ad esempio – mai stato predisposto un sistema di censimento dei pareri espressi dai destinatari del servizio medesimo che sia se pur lontanamente paragonabile, per estensione e approfondimenti, a quello operato dai Nuclei di valutazione e dal CNVSU sulle opinioni degli studenti relative alle attività didattiche.

Il Consiglio ritiene pertanto necessario che già in questo decreto venga affidato al Comitato previsto dall'art. 5 il compito di determinare in maniera dettagliata le finalità dell'anagrafe, i destinatari dell'informazione, le decisioni consequenziali previste ed i livelli decisionali che saranno chiamati a metterle in atto, la periodicità delle verifiche sull'efficacia dell'anagrafe, al fine di deciderne eventuali modificazioni nonché, in caso estremo, la stessa cessazione.

Il Consiglio ritiene altresì prioritariamente necessario che il testo del DM contenga puntuali riferimenti alle modalità di trattamento dei dati, ai fini della necessaria riservatezza, in considerazione della particolare delicatezza di alcune informazioni registrate, sicuramente soggette alla massima tutela,



come l'indicazione dettagliata di eventuali handicap, con specificazione di tipologia e percentuale di invalidità, quella di esoneri ed esenzioni dai contributi, con relative motivazioni, quella di interventi di supporto e così via. La quantità di dati richiesti e l'estremo dettaglio rendono infatti agevolmente riconoscibile, anche in assenza di nome e cognome, ogni studente in base ai dati anagrafici, amministrativi e di percorso degli studi universitari.

Particolare rilevanza ha l'allestimento di un "Supplemento al diploma", che dovrà recepire le indicazioni del Consiglio d'Europa, e che costituisce uno degli aspetti più qualificanti della riforma didattica prevista dalla L. 127/97 e dal D.M. 509/99. Per la sua complessità, e per i diversi usi a cui il Supplemento potrà e dovrà prestarsi, dalla verifica della corrispondenza fra la carriera universitaria e le attività didattiche prescritte alla formazione individuale in previsione degli sbocchi professionali etc., il Supplemento, pervenuto al CUN solo il 25 marzo, è stato sottoposto ad un esame al tempo stesso approfondito e tempestivo, in modo che il parere potesse essere reso con tutte le garanzie formali e sostanziali e con rapidità.

Il CUN ritiene in linea di principio che sarebbe opportuno evitare variazioni rispetto al testo preparato dalla Commissione Europea e dall'UNESCO ("Outline Structure for the Diploma Supplement"), fornendo in ogni caso nella premessa del decreto tutte le indicazioni necessarie all'individuazione del documento, citato due volte senza le precisazioni necessarie a chiarirne la tipologia e la rilevanza normativa. In particolare, il documento europeo – a differenza di quello italiano – prevede opportunamente che alcune informazioni (2.1; 2.3; 2.4; 4.5) vengano fornite esclusivamente nelle lingue nazionali, per evitare improbabili e fuorvianti traduzioni di termini che non possono essere correttamente resi in inglese. Anche per le note illustrative aggiunte al Supplemento è opportuno attenersi allo schema originario, più chiaro, limitandosi ad una letterale traduzione in lingua italiana ed evitando interpretazioni e appesantimenti del già lungo testo.

Il Consiglio rileva infine che l'aggravio dell'impegno per gli uffici di Segreteria delle Università sarà molto rilevante, sia per la complessità della documentazione da riportare nel Supplemento, sia soprattutto per la frequenza annuale dell'aggiornamento di molte delle informazioni previste dall'Anagrafe. Questo comporterà necessariamente per gli Atenei o l'assunzione di nuovo personale amministrativo specificamente dedicato a questi compiti, o la stipulazione di onerosi contratti di collaborazione. Nelle attuali condizioni finanziarie in cui sono costrette le Università non è immaginabile che esse possano affrontare un carico di lavoro aggiuntivo così lontano dal cosiddetto "costo zero" senza poter contare su un adeguato corrispettivo di entrate; il Decreto non potrà pertanto prescindere dalla determinazione del fondo da trasferire agli Atenei per gli adempimenti in esso prescritti e dalle modalità di ripartizione fra gli atenei, che tengano conto del numero degli iscritti, dei corsi didattici attivati, delle attività di sostegno e di collaborazione a livello nazionale ed internazionale presenti, nonché di ogni altro possibile elemento utile per la determinazione dei costi aggiuntivi conseguenti alle procedure rese obbligatorie dalla nuova decretazione.

Si riportano qui di seguito alcune osservazioni sui due allegati al Decreto, che a parere del Consiglio possono essere chiariti e resi più efficaci con l'adozione delle modificazioni suggerite.

#### OSSERVAZIONI SU "ANAGRAFE DEGLI STUDENTI" (allegato n. 1 di cui all'art. 1 del D.M.).

In relazione alle informazioni richieste con l'allegato n. 1, oltre quanto già sopra rilevato, si segnala che per un evidente errore non a tutte le voci previste nelle righe orizzontali corrisponde nelle colonne verticali una precisazione sul momento in cui va effettuato il rilevamento. In particolare, nella prima sezione sono prive di tale indicazione due righe: per una di esse, lo Stato estero di nascita, è



ragionevole prevedere che l'indicazione vada fornita al momento dell'ingresso nell'Università; per l'altra la situazione è più complessa, dal momento che la legislazione vigente prevede possibilità di cambiamenti; si tratta comunque di dati certamente sottoposti a segretezza e riservatezza.

Sulla terza sezione, quella con i quesiti che riguardano l'iscrizione annuale, si ricorda che il piano di studi non va rilevato in ingresso, ma annualmente e a conclusione del ciclo e che i CFU posseduti dallo studente al momento dell'iscrizione vanno rilevati solo all'ingresso, così come l'esito dell'eventuale test di entrata. Si segnala infine che, come viene rilevata la data di conclusione del corso, è opportuno che ne venga rilevata la data di inizio, con l'aggiunta di una specifica riga dopo quella con l'indicazione dell'Università.

Ai fini della raccolta di dati sulla posizione amministrativa dello studente, si ricorda che le iscrizioni non possono essere rilevate al 31.07, tenendo anche conto delle prove di accesso previste per molti corsi, e che a tale data possono meglio essere registrate le preiscrizioni, che è opportuno siano incentivate anche attraverso lo strumento dell'Anagrafe. Borse, esoneri e sostegni allo studio, considerata la lentezza con cui spesso vengono attribuiti, debbono essere registrati anche in uscita. Va ripristinato l'ordinamento nelle quattro righe relative a borse ed esoneri, attualmente disposte in maniera chiasmica. E' infine opportuno che all'interno di questa sezione venga anche rilevata la fascia di reddito a cui lo studente è assegnato ai fini del pagamento di tasse e contributi.

Per l'ultima sezione, quella sui processi formativi, si fa presente che la nota alla seconda riga contraddice la denominazione della riga medesima, dal momento che è possibile acquisire o aver acquisito crediti nella medesima università ma in corsi diversi da quello in cui si è al momento iscritti (si pensi ai corsi di laurea e di laurea specialistica). Per questo motivo è opportuno sdoppiare il rilevamento, registrando separatamente i CFU acquisiti nell'Ateneo e quelli acquisiti nel corso in cui si è al momento iscritti.

Nella sezione va anche previsto il rilevamento della tipologia di prova finale e la votazione riportata.

Infine, nell'ultima riga la dicitura "esami" è ambigua ed è opportuno esplicitarla, ad esempio precisando "prove di accertamento valutate e verbalizzate".

## OSSERVAZIONI SU "SUPPLEMENTO AL DIPLOMA" (allegato di cui all'art. 6 del D.M. ).

In relazione all'allegato contenente il Supplemento al diploma e alle note per la compilazione che ne costituiscono parte integrante, si fa presente che alcuni segni grafici, come l'asterisco, sono privi di spiegazione e quindi di significato.

La nota al punto 2.1 contraddice l'art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 509/99, che definisce "titoli" solo quelli rilasciati al termine dei corsi di laurea e di laurea specialistica, a differenza dei diplomi di specializzazione e del dottorato di ricerca. E' opportuno pertanto distinguere al punto 2.1 i titoli di laurea e laurea specialistica – i soli per i quali possono essere richieste le informazioni di cui al punto 2.2 – da dottorati e scuole di specializzazione, non ordinati in classi. Al punto 2.3 l'indicazione dello Stato (Italia) comune a tutte le istituzioni che saranno tenute a rilasciare questo Supplemento potrebbe essere superflua; indispensabili, e formalmente richieste dalle note del testo europeo, sono invece altre indicazioni: lo status (reso, per un mero errore, con "Stato" nel testo italiano e quindi nella nota) dell'Ateneo che rilascia il titolo, ovvero se si tratti di università statale, privata, libera, riconosciuta, nonché la tipologia di istituzione universitaria (Università, Istituto universitario, Università telematica, etc.): si tratta infatti di notizie estremamente utili ai fini di una complessiva valutazione del titolo



medesimo da parte dei potenziali destinatari del Supplemento, interessati ad ogni utile informazione sulle capacità lavorative del laureato o laureato specialista. Al punto 2.5 va eliminato l'aggettivo "ufficiali", dal momento che il valore del nesso "lingua ufficiale" è molto più impegnativo del significato che gli si intende dare nel Supplemento, e non a caso il testo in inglese non comporta tale determinazione.

Al punto 4.2 correggere le note, sostituendo alla seconda riga "del regolamento" con "indicate dal regolamento" ed "esse" con "essi", dal momento che è opportuno siano indicati anche (e soprattutto) i CFU attribuiti agli insegnamenti e non solo quelli per le altre attività formative; la nota del testo europeo richiede inoltre che venga precisata la tipologia di prova finale, se si tratti di una tesi o di altro elaborato. Per le note relative al punto 4.3 non è realistico pensare che possano essere riportati nel Supplemento per intero tutti i programmi degli insegnamenti, ma tutt'al più un loro sommario o una sintesi; la nota al testo europeo richiede invece che vengano date precisazioni sulla discussione della tesi o della dissertazione finale. Al punto 4.4 si ricorda che le modalità di attribuzione del punteggio sono in parte definite dal D.M. 509/99, art. 11, comma 7 lettera A); è comunque necessario che vengano registrati i dati relativi all'intero precorso seguito e non solo quelli dell'ultimo anno. Non è chiaro che cosa si intenda, nelle note, con "scala di valutazione"; il testo europeo fa invece puntuale riferimento al più alto livello di votazione che può essere conseguito, cioè in Italia quella "con lode".

Al punto 5.2 appare superfluo ripetere la formula "Status professionale conferito dal titolo" sia nello schema di Supplemento sia nelle note.

La traduzione dall'inglese all'italiano di 8.1 sarebbe più precisa se alla "tipologia di istituzioni" si aggiungesse "e controllo istituzionale", con riferimento in nota al CUN, ai Nuclei di valutazione e al CNVSU.

Al punto 8.5 (note) vanno inserite le Scuole di specializzazione nel settore dei Beni Culturali previste dalla legge 23.02.2001 n. 29. Al punto 8.8 la dicitura "istruzione superiore" è generica e può produrre gravi confusioni: precisare se si intende l'istruzione universitaria. In ogni caso è poco perspicua la finalità dell'inserimento di questo dato, in un Supplemento di diploma universitario, se l'interpretazione è quella data nella nota: tale informazione può semmai essere inserita in un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Forse il punto è da intendere nel senso dell'accesso da un livello all'altro di formazione universitaria, ma in tal caso è ripetitivo di 5.1. La nota al testo europeo sembra chiarire che debba essere fornito un breve quadro del sistema universitario e di quello dell'alta formazione, con le diverse tipologie di istituzioni universitarie, artistiche e musicali e assimilate.\*

\*Ulteriori rilievi meramente formali:

Nella nota al punto 8.1 correggere "riconosciuti" in "riconosciute". Al punto 8.2 si scriva "programs and" anziché "programsand" e si tenga presente quanto già indicato sopra a proposito di ciò che è prescritto dal D.M. 509/99, art. 3, commi 1 e 2.

Nella nota introduttiva, alla seconda linea, anziché "possano" si scriva "potrebbero".

Nella traduzione dei punti 8.2 e 8.3 del Supplemento al Diploma a "titoli di studio" si aggiunga "e programmi".

Si fa presente, infine, l'opportunità di collocare nella colonna di sinistra il testo in lingua italiana e in quella di destra il testo in lingua inglese.

IL SEGRETARIO  
F.to VALEO

IL PRESIDENTE  
F.TO LABRUNA